

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 3
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 6
ERRATA CORRIGE . . . . .	" 7
CONVOCAZIONI . . . . .	" 7

### AFFARI ESTERI (III)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici » (3414).

Il Relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge, illustrandone le finalità e soffermandosi sull'opera svolta dalla Commissione e sui programmi che intende realizzare. Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Serbandini dichiara che i commissari del gruppo comunista voteranno a

favore del disegno di legge, riconoscendo il valore dell'opera che ha svolto e che va svolgendo la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici e raccomandando di considerare l'opportunità di estendere al 1945 la data dei documenti da reperire e da pubblicare nonché di tener conto di tutte le correnti storiografiche nella composizione della Commissione.

Il Relatore Vedovato osserva che innanzitutto la Commissione è stata composta sulla base di un rigoroso criterio di competenza e che per la data di reperimento e di pubblicazione dei documenti diplomatici non si può non tener conto del limite del cinquantennio, limite ovviamente dinamico.

Il Sottosegretario di Stato Zagari raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione procede quindi all'approvazione degli articoli del provvedimento. L'articolo 1 risulta approvato senza modificazioni; l'articolo 2 è approvato invece nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

#### IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo an-

nesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964 » (*Approvato dal Senato*) (3570).

In assenza del Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge il deputato Toros che illustra il contenuto delle due Convenzioni concludendo in senso favorevole allo strumento di ratifica.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione approva il disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 » (*Approvato dal Senato*) (3609).

In assenza del Relatore Di Primio, riferisce sul disegno di legge il deputato Toros concludendo in senso favorevole all'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con il Relatore.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967, ORE 19,05. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale, ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

FERRI MAURO e BERTINELLI: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, sulla efficacia delle sentenze della Corte che dichiara l'incostituzionalità delle leggi » (2859).

Il deputato Pennacchini, in sostituzione del relatore Dell'Andro, riferisce sulla proposta di legge, soffermandosi sul disagio che si è determinato nel Paese a seguito del conflitto insorto fra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione. A suo giudizio la proposta di legge in esame dovrebbe andare abbinata per la trattazione al disegno di legge « Disposizioni sulla istruzione sommaria » (2381), ed alla proposta di legge di iniziativa del deputato Pennacchini: « Assistenza dei difensori nell'istruzione sommaria » (2136) che sono assegnati in sede legislativa alla competenza delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia).

Sottolinea le difficoltà e le implicazioni che questi provvedimenti comportano e la necessità di un approfondito esame delle sentenze della Corte costituzionale e di quelle della Corte di cassazione, nonché degli orientamenti manifestati dalla stampa.

Il deputato Guidi, vista la particolarità della materia, propone che il relatore predisponga per iscritto la relazione in modo da consentire una meditazione più approfondita sull'argomento.

Fa osservare come la materia contenuta nella proposta di legge all'ordine del giorno, da un lato, può essere considerata identica a quella contenuta nel disegno di legge e nella proposta Pennacchini già assegnati in sede legislativa alle Commissioni I e IV, mentre, per altro lato, potrebbe essere considerata anche in modo autonomo. In ogni modo ritiene che nella discussione gli interventi non potranno essere limitati allo stretto tema dei tre provvedimenti, date le implicazioni che la materia comporta. Pone, inoltre, la problematica se la proposta di legge dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli, interpretando autenticamente il terzo comma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non debba essere considerata proposta di legge costituzionale in quanto il richiamato articolo 30 non è altro che la trasposizione quasi letterale dell'articolo 136 della Costituzione.

In ogni modo pur con queste riserve, dichiara di essere d'accordo per una trattazione globale delle tre proposte di legge a Commissioni riunite.

Il deputato Galdo, sotto l'aspetto del merito, esprime il parere che vedrebbe meglio una trattazione in sede referente della proposta di legge all'ordine del giorno, in quanto la Commissione verrebbe ad essere meno vincolata nella trattazione della materia, di quanto non lo sarebbe affrontando il problema in

sede legislativa. In ogni modo, sotto un profilo di opportunità e di organicità dei lavori, non si oppone alla accennata richiesta di abbinamento e di trasferimento in sede legislativa della proposta in esame.

I deputati Mannironi, Dell'Andro e Ferioli, pur con le riserve del caso, dichiarano di accettare la proposta del relatore e di concordare sul richiesto trasferimento in sede legislativa della proposta di legge abbinandola agli altri due provvedimenti.

Pertanto, rimane stabilito che la Commissione dà mandato all'unanimità al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge 2859 e di assegnarla alle Commissioni congiunte I Affari costituzionali e IV giustizia.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente riepiloga la discussione svoltasi nella precedente seduta in merito all'ordine dei lavori sottolineando la convergenza dei pareri dei vari gruppi sia sull'opportunità di chiedere l'applicazione dell'articolo 85 del Regolamento per l'ulteriore esame della legge professionale forense, sia sulla nomina della Sottocommissione per i pareri.

Chiede ai vari gruppi di pronunciarsi sulle priorità dei vari provvedimenti da trattare.

Il deputato Guidi chiede che siano trattati contestualmente, nel senso di assegnare a ciascun provvedimento un giorno per settimana, le proposte di legge sul Consiglio superiore della magistratura, la proposta di legge del deputato Fortuna sullo scioglimento del matrimonio, il disegno di legge per la riforma del diritto di famiglia ed i provvedimenti per il rito del lavoro.

Il deputato Galdo, nel precisare le priorità proposte dal suo gruppo (cioè rito del lavoro, diritto di famiglia, Consiglio superiore della magistratura e casi di scioglimento del matrimonio) chiede, proprio al fine di consentire ai gruppi che non hanno un numero rilevante di deputati di poter seguire con assiduità la elaborazione delle varie leggi, di procedere progressivamente e non contestualmente trattando argomento per argomento.

Il deputato Breganze a nome della democrazia cristiana comunica di riservarsi una risposta in una prossima seduta.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione sull'ordine dei lavori, ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del tesoro, Colombo, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 » (*Parere alla II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (3389);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967 » (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI XII e XIV Commissione*) (3396).

Il Ministro del tesoro Colombo, aderendo all'invito in tal senso rivoltogli dalla Commissione nel corso della precedente seduta, introduce il dibattito sul rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 1965, esponendo il pensiero e l'atteggiamento del Governo in merito ai rilievi contenuti nella relazione della Corte dei conti al Parlamento, nonché in riferimento alle considerazioni e ai suggerimenti avanzati dai due Relatori Silvestri e Fabbri Francesco. Dichiarando preliminarmente di consentire con gran parte delle osservazioni e delle proposte formulate in particolare dal relatore per la spesa Fabbri Francesco, ritenendo preferibile non addentrarsi nei particolari aspetti delle gestioni riguardanti le singole amministrazioni (argomento che potrà meglio e più adeguatamente essere dibattuto nelle Commissioni di merito, in sede di esame del rendiconto per il parere alla Commissione bilancio), e, d'altra parte, dichiarando che il Governo è sensibile ai rilievi mossi nella relazione della Corte dei conti. Ciò premesso, dopo aver richiamato l'attenzione sulla portata dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (in relazione alle osservazioni che la Corte è chiamata a sottoporre alle Camere circa le registrazioni apposte con riserva, il rispetto delle disposizioni in materia contabile-amministrativa e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento del sistema), rileva come nel documento in esame tali aspetti risultino fra loro intersecati, il che ha dato l'impressione che tutte le riforme proposte o adombrate dalla Corte si traducevano in aperte censure sulla gestione del bilancio dello Stato, in relazio-

ne alla legislazione contabile-amministrativa vigente. Aggiunge che altre osservazioni della Corte non attengono tanto al modo più o meno legittimo con il quale l'Amministrazione ha proceduto all'applicazione delle leggi di bilancio, ma investono piuttosto problemi di fondo in materia di politica economica, finanziaria o monetaria, sulla cui valutazione il giudizio, un giudizio eminentemente politico e non giuridico, spetta, in ultima analisi, al Governo e al Parlamento.

Passando successivamente ad un esame analitico delle osservazioni mosse dalla Corte e sulle quali il relatore Fabbri Francesco ha avuto modo di richiamare la Commissione, chiarisce che gran parte delle modifiche legislative suggerite potranno trovare idoneo riscontro nel quadro della progettata riforma della legge generale di contabilità dello Stato, per la cui elaborazione è stata recentemente insediata un'apposita Commissione di studiosi e di esperti, che certamente non potrà non tener conto dei numerosi e circostanziati pronunciamenti e suggerimenti della Corte in materia di legislazione di spesa.

Affronta, quindi, i rilievi specifici in materia di gestione del bilancio, soffermandosi sulle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge generale di contabilità; precisa, al riguardo, che i dati in suo possesso dimostrano come la situazione vada lentamente, ma sensibilmente migliorando, tanto che le assegnazioni medesime, per il 1965, ammontano a complessivi 63.308 milioni, cifra questa comparativamente e di gran lunga inferiore a quelle riscontrate nei precedenti esercizi finanziari. Dopo aver fatto presente che tali erogazioni si riferiscono soprattutto a tre voci specifiche di spesa (stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo, interessi sui buoni del tesoro ordinari, restituzioni e rimborso di imposte), pone l'accento sulle difficoltà di carattere tecnico di far coincidere esattamente le previsioni di spesa con quelle che saranno poi le esigenze delle singole Amministrazioni; aggiunge l'esistenza di elementi di mobilità e di variabilità (scatti periodici di stipendi; assunzioni di personale per concorso; assunzione di personale proveniente da categorie particolari; rimborsi IGE alla esportazione), che impediscono una esatta valutazione delle relative previsioni. Manifesta le proprie perplessità circa le soluzioni prospettate di restringere la portata delle facoltà consentite dal citato articolo 41, escludendo le voci relative a stipendi e pensioni, ovvero di far rientrare tali assegnazioni nel fondo di riserva per le spese obbligatorie; riconosce, d'altra parte, la

necessità di operare nel senso di conseguire una sempre maggiore coincidenza tra previsioni e reali necessità dei singoli stanziamenti di bilancio, anche se tiene a ribadire l'utilità, pur con le dovute necessarie garanzie, di uno strumento quale quello previsto dall'articolo 41 per consentire di volta in volta l'adeguamento degli originari stanziamenti alle effettive esigenze dei singoli servizi.

Affronta, successivamente, l'argomento della validità e della costituzionalità di spese la cui quantificazione viene operata con la legge di approvazione del bilancio, invitando la Commissione a meditare attentamente la portata di tale problema. Cita qualche esempio in proposito, precisando come in alcuni casi sarebbe impossibile prevedere nelle leggi sostanziali di spesa la determinazione quantitativa della stessa, mentre ciò risulta possibile in sede di approvazione della legge di bilancio, in riferimento sia alle finalità perseguite con l'erogazione della spesa medesima, sia alle disponibilità di bilancio accertate. Concludendo questa parte (anche in riferimento al problema delle iscrizioni di spese in bilancio non sorrette da precedenti autorizzazioni sostanziali di spesa), manifesta notevoli perplessità e riserve a proposito della adombrata, eventuale illegittimità costituzionale di siffatti stanziamenti di bilancio.

Venendo poi a parlare del finanziamento dei *deficit* delle Aziende autonome e dei rilievi mossi al sistema di ricorrere ad anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti, ricorda che una recente iniziativa legislativa ha previsto, alternativamente, anche il ricorso alla emissione di obbligazioni e, pur riconoscendo la necessità di affrontare la questione in modo razionale anche al fine di ricondurre gradualmente entro l'ambito del bilancio tutte le partite relative a spese a carico dello Stato, sottolinea come, anche in questo caso, il rilievo non attiene al mancato rispetto della legge di contabilità, ma riguarda la adozione di un certo tipo di politica economica e finanziaria, la cui valutazione spetta esclusivamente al Governo.

Il ministro Colombo esamina quindi le questioni connesse con le variazioni di bilancio. Per quanto riguarda i prelevamenti dal fondo di riserva per spese imprevedute, assicura che i relativi provvedimenti (emanati nel pieno rispetto delle condizioni poste dall'articolo 136 del regolamento di contabilità) sono stati tutti registrati dalla Corte (che evidentemente ne ha riscontrato la legittimità) e riguardano spese a carattere contingente e non ripetibili per successivi esercizi finanziari.

Sulle osservazioni relative alla tardiva presentazione alle Camere dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio, prospetta la impossibilità tecnica della elaborazione dei documenti molto tempo prima della scadenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono; dopo essersi dichiarato contrario, in via di principio, alla predisposizione di più note di variazioni per uno stesso bilancio, adducendo la difficoltà di operare scelte e stabilire priorità tra le numerosissime proposte avanzate dalle singole Amministrazioni, e aggiungendo che la presentazione di note parziali si appalesa, per contro, possibile, oltretutto utile, in casi particolari di urgente necessità (piano della scuola, alluvioni), conclude assicurando che il Governo si adoprerà per una sempre più tempestiva elaborazione delle note di variazione, sollecitando, al tempo stesso, la collaborazione della Camera per una rapida definizione legislativa delle stesse. Infine, quanto ai rilievi della Corte per le numerose e ricorrenti deroghe alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, sull'utilizzo delle somme destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, premesso che le deroghe stesse sono dovute per lo più al ritardo nella approvazione legislativa dei provvedimenti di spesa, sottolinea come le stesse siano state introdotte con leggi, sicché il rilievo della Corte è rivolto in prima istanza al legislatore ed involge pertanto un dialogo più ampio di carattere eminentemente politico.

Sulla copertura delle spese pluriennali e sui riflessi della nota sentenza della Corte costituzionale, richiama alla necessità di opportuni studi per una corretta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, adombrando, in via di ipotesi, la elaborazione di un tipo di bilancio pluriennale, entro il quale dovrebbero valutarsi i riflessi delle proiezioni nel tempo delle entrate e delle spese a carattere continuativo.

A proposito della copertura del *deficit* generale di bilancio e del mancato esercizio della facoltà di emissione di buoni del tesoro da parte del Governo, fa rilevare come anche questa questione attenga a problemi di fondo in materia di politica finanziaria e monetaria. Fornisce chiarimenti sul comportamento del Ministro del tesoro, che non ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessagli anzitutto per una responsabile valutazione dell'andamento della spesa pubblica e dei riflessi negativi che avrebbe avuto sul mercato dei capitali l'intervento concorrenziale della mano pubblica (attraverso la emissione di buoni del tesoro) sull'andamento delle attività produt-

tive, che lentamente andavano superando il rallentamento subito durante il periodo inflazionistico; e, in secondo luogo, per lasciare una certa liquidità al sistema, in relazione alle altre componenti che al sistema stesso devono concorrere; infine, in considerazione dell'andamento del conto corrente con la Banca d'Italia.

Quanto al controllo della Corte sui rendiconti dei funzionari delegati, fornisce ampi dati sull'azione svolta dalla pubblica amministrazione per uno snellimento delle relative procedure, accennando al decentramento operato, alle semplificazioni introdotte nella trasmissione dei rendiconti contabili, e all'impegno di rendere sempre più efficiente e tempestivo il controllo della Corte. Si riserva, eventualmente, di fornire ulteriori dati e chiarimenti al riguardo (con particolare riferimento ai magazzini militari).

Anche per quanto concerne il ricorso ai prestiti obbligazionari per la copertura di spese a carico dello Stato, il Ministro, pur concordando sulla esigenza della unicità del bilancio e quindi di ricondurre entro tale ambito anche tali oneri, ribadisce che l'apprezzamento su tali operazioni finanziarie riveste carattere prevalentemente politico (ricorda, in proposito, che tale problema si pone in tutti i Paesi del mondo, ove il ricorso ai mutui obbligazionari è imposto dalle esigenze della spesa pubblica, che si vanno moltiplicando).

Avviandosi alla conclusione, il ministro Colombo svolge qualche considerazione a proposito:

a) dei residui passivi, precisando che della questione si sta occupando la Commissione da lui insediata per lo studio dei problemi relativi alla spesa pubblica, e riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti (in una eventuale successiva seduta della Commissione bilancio, appositamente convocata per lo esame della specifica questione) sulle cause dell'enorme ammontare dei residui passivi e sui possibili rimedi da adottare per una loro graduale eliminazione;

b) delle eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti dei competenti capitoli di spesa, richiamando, al riguardo, le giustificazioni dalla stessa Corte avanzate;

c) delle gestioni fuori bilancio, preannunciando la rielaborazione e successiva presentazione alle Camere di una iniziativa legislativa governativa in materia, già proposta al Parlamento nel corso di due precedenti legislature;

d) dei comandi del personale statale presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza e dell'utilizzo di estranei;

e) della situazione degli enti pubblici: in proposito sottolinea la esigenza di una più adeguata disciplina circa la presentazione al Parlamento dei bilanci di detti enti; preannuncia, inoltre, che, presso il Ministero della riforma e con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, è allo studio un progetto di revisione delle norme relative alla vigilanza e al controllo sugli enti pubblici, al fine di elaborare una disciplina organica e razionale, che unifichi le procedure di controllo, pur nel rispetto dell'autonomia di gestione degli enti;

f) a proposito, infine, dell'annosa questione degli enti superflui, preannunciando idonee iniziative per accelerare le relative liquidazioni.

Il presidente Orlandi ringrazia, a nome della Commissione, il ministro Colombo per la chiara, esauriente e dettagliata esposizione e per le notizie e i chiarimenti forniti.

Il deputato Raucci, pur dando atto della scrupolosità dell'intervento del Ministro, rileva, tuttavia, come in questa materia l'importanza dei singoli argomenti da trattare sia estremamente soggettiva e suscettibile di valutazioni differenti a seconda dei vari orientamenti. In tal senso, sarebbe opportuno soffermarsi maggiormente su talune osservazioni della Corte dei conti, ed in particolare sul problema della scarsa attendibilità di talune previsioni relative a certi, determinati capitoli di spesa.

Il deputato Barca, a sua volta, richiamandosi alla distinzione, ricordata dallo stesso Ministro, tra scelte di politica economica ed azione amministrativa nell'ambito di quelle scelte, rileva come spesso la scarsa chiarezza di tale distinzione possa portare a ritardi ed intralci nell'azione di quei soggetti — come ad esempio la Commissione Paratore — che è ferma da parecchi mesi ai quali spetta lo studio di problemi relativi al bilancio dello Stato. Anche in relazione al problema della qualificazione giuridica della legge di bilancio, se cioè essa debba considerarsi come legge formale o come legge sostanziale, auspica che si arrivi una volta per tutte a dei chiarimenti che valgano a dissipare quantomeno i dubbi di maggiore portata.

Il Ministro Colombo replica assicurando che i problemi avanzati, unitamente a quelli che potranno emergere successivamente, saranno tenuti nella dovuta considerazione da parte del Governo.

Dopo un breve intervento del deputato Failla, il Presidente Orlandi rinvia il seguito del dibattito alla seduta di giovedì 26 gennaio, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schietroma.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta il Relatore Radi svolse la sua relazione introduttiva.

Il deputato Marras, dopo aver sottolineato che è la prima volta che la Camera ha la possibilità di discutere il rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto, si sofferma innanzitutto su taluni problemi particolari, messi in maggiore luce dalla relazione della Corte dei conti: l'enorme ammontare dei residui; la presenza di ben 500 funzionari delegati, non meglio identificati; l'esistenza di Uffici, come quello per la proprietà coltivatrice, non previsti dalla legge; il funzionamento degli enti di sviluppo (per i quali va aggiunto da parte sua il rilievo sulla gravità della mancata nomina dei Consigli di amministrazione).

Dichiara quindi che, a parere del suo gruppo, la questione centrale da discutere è quella relativa alle gestioni fuori bilancio, in particolare a quella degli ammassi. In questo settore si è verificata la nota situazione paradossale per cui l'Amministrazione dello Stato continua ad accumulare miliardi di interessi passivi (50 miliardi all'anno su 800 miliardi di debito). Invero, nel 1964 la Corte dei conti espresse, su richiesta del Governo che aveva predisposto un disegno di legge in materia, un proprio parere. Cosa si oppone oggi — si chiede — ad una definizione della questione? È il Governo inadempiente ovvero manca una rendicontazione?

In risposta ad una interruzione del deputato Truzzi, che chiede se ritiene possibile un controllo sul rendiconto che vada più in là del controllo sulla conformità o meno alle leggi delle operazioni di ammasso, il depu-

tato Marras risponde dichiarando indispensabile comunque il rendiconto sulle gestioni.

Conclude, sulla base di una valutazione della Corte, affermando che non si può dare un giudizio positivo sull'operato dell'amministrazione in rapporto al bilancio del 1965.

Il Presidente, non chiedendo nessun altro di parlare, rinvia la replica del Relatore e del rappresentante del Governo alla seduta di giovedì 26 gennaio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 gennaio 1967, nel comunicato delle Commissioni riunite Affari interni (II) e Lavoro (XIII), prima pagina, seconda colonna, fra i componenti il Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge concernenti « l'assistenza al clero » inserire il nome del deputato Sgarlata.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.**

**Mercoledì 25 gennaio, ore 16.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigianale (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681) — Relatore: Bonaiti;

SPADOLA: Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina transitoria in materia di locazioni alberghiere (3625) — Relatore: Cucchi.

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Mercoledì 25 gennaio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Russo Spena.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

SCRICCIOLO ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811) — Relatore: Russo Spena.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,10.*